



PROCEDURA
SEGNALAZIONI E
WHISTLEBLOWING

Approvato dal CdA
Vallarsa Graziano

Legale rappresentante

	PROCEDURA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING		CODICE DOCUMENTO <hr/>	
			Rev. 01	Pagina 2 di 7
			05.12.2023	

PREMESSA

La presente procedura disciplina, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 - di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio - le modalità di segnalazione delle violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, nonché le modalità di protezione di tali soggetti segnalanti, che abbiano avuto conoscenza delle summenzionate violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo privato.

Il *whistleblower* è la «persona segnalante», ovvero la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

Gli scopi della procedura sono, in particolare, quelli di:

- Rendere chiaro il percorso da seguire per effettuare la segnalazione, rimuovendo altresì qualsiasi ostacolo (come ad es. timori di ritorsioni o discriminazioni) che possa disincentivare la segnalazione stessa
- Disciplinare le modalità di gestione della segnalazione
- Disciplinare le modalità di tutela del segnalante, della persona coinvolta (segnalato, persona fisica o giuridica) e dei soggetti la cui riservatezza è espressamente tutelata dal Decreto 24/2023 (di seguito anche il "**Decreto**").
- Descrivere i canali di segnalazione messi a disposizione dall'Ente.

Vallarsa Plast S.r.l., in quanto Organizzazione dotata di Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01, e di Codice Etico, è obbligata, ai sensi del Decreto, ad adottare un canale di segnalazione interno esclusivamente per le segnalazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico come previsto dall'Art. 2. co. 1 lett. q n. 3 D.Lgs. 24/23.

2. DESTINATARI

Destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;

- i dipendenti di Vallarsa Plast S.r.l.;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i tirocinanti, i soci e, più in generale, chiunque abbia un rapporto in essere con Vallarsa Plast S.r.l. stessa.

3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è vagliata dall'Organismo di Vigilanza, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla, e diviene parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.

4. DEFINIZIONI

«**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/23, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**Segnalazione**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni su qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

«**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/23;

«**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**Gestore**»: il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione delle segnalazioni e dei canali interni di segnalazione;

«**Segnalazione anonima**»: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili;

«**Segnalazione in mala fede**»: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING		CODICE DOCUMENTO <hr/>	
			Rev. 01	Pagina 4 di 7
			05.12.2023	

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione ex art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto può riguardare la commissione di: condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ivi previsto;

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, a meno che non consistano nella commissione di un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6. SEGNALAZIONI NON RIENTRANTI NELL'AMBITO D.LGS. 24/23

Qualora all'atto della verifica della rispondenza delle segnalazioni ai requisiti di cui al D.Lgs. 24/23, con riferimento all'ambito soggettivo e/o oggettivo, questi ultimi non risultassero rispettati, dette segnalazioni verranno, in ogni caso, considerate dal Soggetto Gestore.

Quest'ultimo provvederà a dare riscontro al Segnalante indicando il motivo per cui la segnalazione non rientra nell'ambito del D.Lgs. 24/23 e che quindi non si applicano le tutele di cui al Decreto.

Il Soggetto Gestore potrà rapportarsi con i soggetti il cui contributo riterrà necessario per approfondire quanto segnalato ed individuare eventuali azioni di miglioramento.

Queste Segnalazioni rientreranno, in ogni caso, nella reportistica annuale che lo stesso è tenuto a presentare.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E MODALITA' DI UTILIZZO

Vallarsa Plast S.r.l. ha istituito un canale di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/23.

Tale canale prevede la possibilità di utilizzare plurime modalità per effettuare la segnalazione, rese note ed accessibili tramite la pagina web dedicata **www.vallarsaplast.it**

- L'uso della **APP SIGNAL** per la segnalazione scritta;
- L'uso della **APP SIGNAL** per la segnalazione orale;

Sempre tramite l'APP SIGNAL può essere richiesto colloquio con il Soggetto Gestore al fine di presentare la segnalazione personalmente.

Ulteriori Informazioni dettagliate sul canale e sulle modalità di segnalazione sono pubblicate alla pagina web **www.vallarsaplast.it**

	PROCEDURA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING		CODICE DOCUMENTO	
			Rev. 01	Pagina 5 di 7
	05.12.2023			

8. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, o altro legame con essa;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto o i fatti oggetto della segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono consentite dal decreto ma Vallarsa Plast S.r.l. ne sconsiglia l'utilizzo in quanto ostacolano sia l'interlocuzione con il segnalante sia il corretto svolgimento del procedimento.

9. GESTIONE DEL CANALE DI COMUNICAZIONE

Mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, Vallarsa Plast S.r.l. individua, come soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione, l'OdV Monocratico (di seguito anche il "**Gestore delle Segnalazioni**" o il "**Gestore**") il quale, in quanto tale, è l'unico soggetto competente a ricevere segnalazioni su condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico.

Tale soggetto è adeguatamente formato ed ha il compito di:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING		CODICE DOCUMENTO <hr/>	
			Rev. 01	Pagina 6 di 7
			05.12.2023	

- e. relazionare periodicamente il CdA, almeno due volte l'anno, in merito alla ricezione di eventuali segnalazioni e all'adempimento degli obblighi di riscontro ed indagine.

Il soggetto gestore, in piena autonomia e con proprie risorse, dovrà svolgere tutte le attività di indagine necessarie a dare seguito alla segnalazione, fino a determinarne l'esito. Ha la responsabilità di mantenere il dialogo con il whistleblower, rispettare la scadenza di legge, determinare le azioni da svolgere.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione.

11. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i

	PROCEDURA SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING		CODICE DOCUMENTO	
			Rev. 01	Pagina 7 di 7
			05.12.2023	

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Gestore delle segnalazioni, sempre mediante il canale interno, che valuterà l'opportunità/necessità di far adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, e la sussistenza degli estremi per far avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione, salva ogni eventuale azione civile o penale che il soggetto che ha subito ritorsioni possa esperire a sua tutela.

12. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, il segnalante potrà essere perseguito ai sensi di legge.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Vallarsa Plast S.r.l. garantisce il rispetto della riservatezza, durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 12 del D. Lgs. 24/23. Viene, inoltre, garantita la conformità del trattamento al Reg. Europeo 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51